

Giampiero Todini

RICORDANDO IL PROF. CARLO ALBERTO BIGGINI Nel 70° della Sua morte

Conseguita nel 1928 la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Genova e l'anno successivo quella in Scienze politiche presso l'Università di Torino, entrambe con lode e dignità di stampa, nel 1930 Carlo Alberto Biggini consegue il diploma sempre con lode presso la Scuola Superiore di Scienze Corporative presso l'Università di Pisa dove dal 1932 al 1935 ricopre l'incarico di assistente dopo aver conseguito nel 1932 la libera docenza in diritto costituzionale nelle Università di Roma e Pisa.

Perfezionati i suoi studi presso le Università di Genova, Torino e Pisa, nel 1932 è chiamato a ricoprire l'incarico dell'insegnamento di Diritto costituzionale e comparato e di Dottrina dello Stato presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari che nel 1936 lo vede vincitore del concorso a professore ordinario di Diritto costituzionale e corporativo.

Inizia a Sassari la sua vera attività accademica che lo porterà nel 1938 a ricoprire per chiamata la cattedra di Diritto costituzionale presso l'Università di Pisa dove nel 1941 viene eletto Magnifico Rettore.

Nel 1943, in sostituzione di Carlo Bottai, è nominato Ministro dell'Educazione Nazionale del Regno nel Governo Mussolini, incarico che fu chiamato a ricoprire anche nella Repubblica Sociale Italiana.

Questi i 43 anni della intensa vita, accademica, istituzionale e politica di Carlo Alberto Biggini, che una ancora misteriosa morte ha tolto ancora giovane all'affetto dei suoi cari che hanno però sempre saputo mantenere la sua memoria, e la manifestazione celebrata dall'Istituto Carlo Alberto

Biggini il 21 novembre 2015 a Sarzana nel settantennale della sua morte ne è una viva testimonianza.

Biggini è stato uno dei più convinti fautori e studiosi del corporativismo fascista, in connessione con i suoi prevalenti interessi nel campo del diritto pubblico e della storia del pensiero politico italiano.

In uno dei suoi primi saggi di diritto pubblico (*Il fondamento dei limiti all'attività dello Stato*), largamente influenzato dalle concezioni gentiliane, il Biggini ripudia ogni integralismo, ogni risoluzione della sfera dell'individuo in quella della collettività e l'identificazione del diritto privato con il diritto pubblico.

L'identificazione dello Stato con la società che lo esprime lo porterà, qualche anno dopo, a pubblicare uno studio edito nella rivista Studi Saresani del 1935 (*La realtà dello Stato e i suoi organi*) nel quale respinge l'identificazione dello Stato con i suoi organi: la polemica contro il formalismo di scuola liberale del diritto costituzionale sarà poi definitivamente riaffermata in una rassegna dei più recenti studi di diritto costituzionale del 1938.

Accanto al filone principale della produzione relativa al diritto pubblico, costituzionale e corporativo, il Biggini coltiva sempre un interesse storico che trova la sua espressione in indagini sul pensiero politico e giuridico di Pellegrino Rossi, di Giuseppe Ferrari, e recensendo le opere di Francesco Ercole sul passaggio dal Comune al principato e di A. Levi su Carlo Cattaneo. Già nel 1926 aveva pubblicato alla Spezia uno studio sulla politica di Augusto in cui, pur nei limiti di un lavoro scolastico e retorico, veniva posta l'attenzione sui valori e i fondamenti del principato augusteo.

Un posto a sé occupa la *Storia inedita della Conciliazione*, pubblicata a Milano nel 1942 per incarico dello stesso Mussolini, che gli aveva messo a disposizione documenti personali ed in particolare la corrispondenza privata tra il Duce ed il Pontefice.

Esperto costituzionalista, nel maggio 1941 ebbe l'incarico di redige-

re la Costituzione del Montenegro, ma la sua opera più interessante e rivoluzionario è la redazione del progetto di Costituzione della R.S.I., scritto nel dicembre 1943 su incarico di Mussolini e presentato al Consiglio dei Ministri nella seduta dello stesso 16 dicembre che ne rinviò la discussione decidendo che l'Assemblea Costituente sarebbe stata convocata solo dopo la fine della guerra.

E' importante sottolineare come per tale lavoro Biggini prende lo spunto da una sua pubblicazione, *Modificazioni costituzionali e nuova costituzione*, edita in *Studi Ssassaresi* nel 1935, dove ricostruisce, da un punto di vista dogmatico e positivo, i vari principi ed istituti costituzionali che erano venuti a modificare profondamente la costituzione allora vigente.

Premesso uno studio sulla natura delle instaurazioni costituzionali in genere e di quella fascista in particolare, il Biggini, ricostruiti i vari istituti fondamentali del diritto costituzionale, cerca di precisare le linee di una nuova costituzione che, secondo una positiva logica giuridica e secondo i principi politici fascisti, scaturisce dai numerosi testi costituzionali, non ancora organicamente sistemati, che si sono venuti ad aggiungere a quelli preesistenti e allo Statuto. Lo stesso problema della riforma degli organi legislativi lo ha condotto a studiare la Rivoluzione Fascista in un ordine costituzionale giuridicamente unitario, anche dal punto di vista formale.

Tornando al Progetto della Costituzione della R.S.I., nei suoi 142 articoli Biggini sintetizza tutta la sua esperienza giuridica, il suo convincimento della validità del progetto corporativo e soprattutto riesce a permeare il tutto nello spirito più genuino della dottrina sociale della Chiesa.

Il giovane, ma già valente giurista che aveva anche contribuito alla stesura del Codice Civile tuttora vigente, lavorò ininterrottamente per tre settimane (doveva consegnare il testo al Duce entro il 15 dicembre), trasfondendo nei 142 articoli del testo la propria cultura ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, ma l'esame del documento fu rinviato quando, il 18 dicembre di quel 1943, il Consiglio dei ministri decise che l'Assemblea Co-

stituyente sarebbe stata convocata alla fine del conflitto.

Il progetto costituzionale pubblicato da Luciano Garibaldi nel 1983, per concessione della famiglia che lo aveva custodito gelosamente, evidenzia la visione dello Stato che aveva in mente Benito Mussolini, una Repubblica presidenziale il cui presidente sarebbe stato eletto da un'Assemblea costituente da rinnovarsi ogni sette anni e a sua volta eletta dal popolo.

La modernità della "Carta Biggini", evince in una nota esplicativa del documento. Egli scrive di aver voluto configurare «un sistema capace di annullare i privilegi e di liberare le masse dal problema della ricerca del lavoro, che è l'autentica forma di asservimento del proletariato alla borghesia».

Biggini pensava che «andare incontro alla libertà delle masse non significava soltanto concedere alle masse i diritti di libertà della borghesia, bensì concedere, in via preliminare e come presupposto di ogni altra libertà, il diritto al lavoro e la parità delle posizioni iniziali per la lotta della vita».

Assolutamente qualificante e significativa» la parte dedicata al «diritto al lavoro». All'art. 116 della "Carta Biggini" si legge: «**La Repubblica garantisce a ogni cittadino il diritto al lavoro**, La nostra Costituzione repubblicana, all'art. 4, recita invece: «**La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro**».

Tra garantire e riconoscere vi è una enorme differenza: «garantire» attiene alla sfera dei fatti, «riconoscere» attiene alla sfera delle intenzioni, dei buoni propositi, buoni propositi che l'esperienza di questi ultimi settanta anni ci hanno dimostrato essere rimasti lettera morta.

Viene da chiedersi se la visione di Carlo Alberto Biggini fosse di destra o di sinistra, interrogativo, questo, oggi di moda.

Se per Destra s'intende progredire nel rispetto dell'uomo, cancellare ciò che nei rapporti economici vi è di ingiusto, allora certamente la Costituzione di Carlo Alberto Biggini non è di sinistra, ma è una perfetta anticipazione pratica del concetto di «Destra sociale». Invero, non può essere con-

siderata di destra se restiamo ancorati a quegli stereotipi che identificano la Destra nell'ottusa conservazione di privilegi e sinecure ottenuti senza merito o magari con la frode e la corruzione.

Voglio chiudere questo mio intervento riportando alcune considerazioni che nel 1932 il prof. Biggini scrisse nel suo Diario personale, gentilmente fornitomi dalla Famiglia, nell'atto di iniziare il suo primo ciclo di lezioni alla facoltà di Giurisprudenza di Sassari.

“Chiamato con l'anno accademico 1932-33 alla cattedra di diritto costituzionale della R. Università di Sassari e iniziate nel mese di dicembre le mie prime lezioni, si presenta l'opportunità di orientare e di indirizzare la mia azione e il mio pensiero precisando l'oggetto del mio studio e del mio lavoro. Anzitutto devo passare da un orientamento politico-giuridico ad un orientamento più strettamente giuridico per esaminare alcune questioni, punti e problemi di diritto costituzionale positivo, e, nello stesso tempo, rendere più salda e profonda la mia preparazione generale e la mia cultura giuridica: inoltre devo esaminare la letteratura straniera, soprattutto francese e tedesca, in rapporto alla dogmatica in genere e ai particolari problemi del diritto pubblico.

Oltre lo svolgimento del mio corso di diritto costituzionale, ove svolgerò la parte generale e i principali istituti, cercherò di svolgere e di scrivere lavori e saggi intorno alla autonomia del diritto corporativo, per precisare se esista o no questa autonomia e in quale senso debba esistere o debba essere negata in ordine alla scienza giuridica; intorno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, o, più precisamente, intorno alla natura e alle funzioni di questo importante organo dello Stato, funzioni e natura giuridica che devono essere precisati e sistemati; intorno alla realtà dello Stato, precisare, attraverso un vasto ed attento esame del pensiero del Falchi, come questa realtà vada intesa non da un punto di vista filosofico-giuridico ma strettamente giuridico, il quale deve es-

sere valido ad offrirci la nozione della realtà dello Stato e di tutti quei problemi che sono a questo intimamente connessi e tutto ciò indipendentemente da ogni valutazione e considerazione di carattere e di natura filosofica, che, pur essendo, per certi aspetti, il fondamento, se ne deve prescindere in una indagine strettamente giuridica; intorno ai nuovi indirizzi delle scienze storico-morali, come relazione da svolgere all'Accademia Lunigianese di Scienze per mettere in evidenza e far conoscere la dottrina e il pensiero fascista di fronte a tutti i problemi politici, economici e sociali che interessano ,l'epoca attuale ed angustiano l'Europa moderna nel suo faticoso travaglio per uscire dalla crisi spirituale ed economica presente; intorno al principio della divisione dei poteri e all'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, studio diretto a precisare l'esistenza o no della divisione dei poteri nella costituzione italiana e come questo principio debba essere modernamente inteso e la sua influenza nel nuovo ordinamento giuridico; intorno alla legge formale, o, più precisamente, intorno alle nuove fonti del diritto pubblico italiano anche in rapporto alla legge costituzionale e alle trasformazioni giuridiche nella manifestazione di volontà dello Stato; intorno alle instaurationi di fatto e di diritto, ossia alle rivoluzioni e ai momenti di trasformazione dello Stato nella sua struttura e nei suoi ordinamenti interni e per precisare quando un nuovo ordinamento, che si sostituisce ad uno antico, diventa giuridico e come questo nuovo ordinamento possa giuridicamente legittimarsi; inoltre note critiche e recensioni intorno al Convegno di Ferrara, intorno ai più recenti lavori di diritto pubblico e intorno ad articoli comparsi in riviste di carattere scientifico.

Inoltre allargare il campo delle conoscenze scientifiche, cercare di scendere al fondo dei problemi.

Infine alcune note a sentenze che riguardano problemi e questioni di diritto pubblico e che, nello stesso tempo, abbiano un notevole valore pratico.

Nello stesso tempo non devo trascurare e dimenticare tutta la produzione classica improntata a profondità giuridico-politica che preceda la rivoluzione fascista e la stessa letteratura più recente ed attuale.

Devo continuare il mio perfezionamento nella lingua francese e, soprattutto, nella lingua tedesca e, quindi, seguire il movimento politico-giuridico in tutta la sua estensione e profondità, specie in questo momento di trasformazioni e di nuovi ordinamenti politici e giuridici, che creano nuove dottrine e nuove teorie, e, per conseguenza, una nuova sistematica e dogmatica giuridica: si presenta, quindi, attraverso studio, preparazione e analisi, la necessità di poter costituire un nuovo metodo, una nuova dogmatica capace di sistemare i nuovi ordinamenti e i nuovi istituti. Sarà questo possibile e giuridicamente e scientificamente attuabile? Si potrà convenientemente ed esaurientemente rispondere solo quando attraverso studi e monografie particolari, ossia riguardanti singoli istituti e ordinamenti, si sarà creato un nuovo sistema, o almeno si potranno scorgere le basi e i principi capaci di dar vita e di elaborare scientificamente un nuovo metodo. Ossia più che un indirizzo prestabilito, più che una meta fissa da raggiungere, è un tentativo che deve condurre, se ben diretto ed ispirato, a qualcosa di giuridicamente serio e scientificamente fondato. E' lo scopo ultimo della scienza giuridica".

Chapeau prof. Biggini, ne vorremmo oggi docenti come lei.